



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 47 di data 02/02/2023

OGGETTO: Impegno di spesa per la frequenza di un corso di formazione proposto dal consorzio dei comuni trentini.

Relazione.

L'art. 91 del C.C.P.L. 2016-2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 1 ottobre 2018 dispone quanto segue in materia di formazione ed aggiornamento del personale.

Comma 1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento e crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo anche attraverso più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire per il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Comma 2 del sopracitato articolo prevede che "la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto e un dovere per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità".

La formazione del personale, quindi, va considerata di importanza strategica al fine di conseguire gli obiettivi dell'amministrazione comunale, in quanto è anche attraverso la formazione e l'aggiornamento che si attivano e si sviluppano le risorse professionali necessarie per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il consorzio dei comuni trentini propone l'attività formativa avente ad oggetto "l'ente locale soggetto passivo di imposta – le novità fiscali 2023". Il corso si svolgerà in modalità FAD on Demand (visione disponibile dal 9 febbraio al 28 febbraio 2023) e la quota di partecipazione ammonta ad euro 59,00- a partecipante ed è compresa di materiale didattico. Due dipendenti assegnati all'area finanziaria sono interessati alla frequenza del corso in questione al fine di aggiornare le proprie conoscenze in merito all'argomento proposto. Tali conoscenze saranno spendibili poi nel corso dell'attività lavorativa prestata per il comune di Ala.

Il consorzio dei comuni trentini è una società in house controllata dagli enti pubblici soci, tra i quali anche il comune di Ala, che esercitano in forma congiunta un controllo analogo sulla cooperativa ai sensi delle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di contratti pubblici e società a partecipazione pubblica.

Si tratta di una società cooperativa che l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM) riconoscono nei rispettivi statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento.

La società ha per oggetto la prestazione di assistenza agli enti soci e organizza corsi di formazione e di aggiornamento rivolti prevalentemente al personale dei comuni, assicurando un buon livello tecnico qualitativo attingendo, ai fini dell'individuazione dei formatori, a personale altamente specializzato e professionalizzato.

La formazione specialistica del consorzio dei comuni trentini, inoltre, presta particolare attenzione all'approfondimento del quadro ordinamentale della provincia autonoma di Trento e della regione autonoma Trentino Alto Adige, risultando pertanto mirata ed esaustiva.

Ritenuto opportuno aderire all'offerta formativa sopra citata precisando che la frequenza della stessa è autorizzata dal responsabile dell'area segreteria generale si procede ad impegnare la relativa spesa pari ad euro 120,00- (esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 20 del DPR n. 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537/93, se la fattura è intestata ad ente pubblico) a copertura del costo del corso di formazione organizzato dall'area formazione del consorzio dei comuni trentini (CF 01533550222) comprensiva dell'importo della marca da bollo del valore di euro 2,00- che il consorzio dei comuni trentini addebiterà sulle fatture emesse con importi superiori ad euro 77,47-.

L'affidamento previsto dal presente atto avviene tenendo presente la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, derivante dall'attuazione di alcune previsioni legislative della c.d. "Spending review" (D.I. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94 e D.I. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135).

Nel caso in esame non si è ricorso al mercato elettronico in relazione alle caratteristiche della fornitura. Si rileva, peraltro, che l'articolo 1, comma 130, della legge di stabilità 2018 (L. 145/2018) ha modificato l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, disponendo che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della P.a.) vale per importi pari o superiori ai 5.000,00 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario. Tale modifica ha visto l'elevazione da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro del limite massimo per il ricorso alle modalità telematiche di approvvigionamento. Di conseguenza gli affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

Nel caso previsto dal provvedimento in esame, si applica la procedura di acquisto disciplinata dalla legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, che, ai sensi dell'art. 21, consente il ricorso all'affido diretto del servizio qualora l'importo della prestazione risulti inferiore ad € 48.500,00- .

IL SEGRETARIO GENERALE

premesso quanto sopra;

visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 1 ottobre 2018;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il Regolamento per l'espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 di data 25 novembre 2019;
- l'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio con riferimento agli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato;

Evidenziato come in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2023 del bilancio finanziario di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 3 marzo 2022 e ss.mm.;

Evidenziato, altresì, come:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

dato atto che il presente impegno di spesa non è soggetto all'obbligo dei dodicesimi in quanto rientrante nelle lettere b) di cui sopra,

visti i decreti sindacali con i quali sono stati nominati rispettivamente i responsabili di area e dei servizi comunali;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, al consorzio dei comuni trentini con sede in Trento – P.IVA 01533550222 l'incarico per la formazione del personale dipendente, per l'importo complessivo di Euro 120,00.- (esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 20 del DPR n. 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537/93, se la fattura è intestata ad ente pubblico) comprensivo dell'importo della marca da bollo del valore di euro 2,00- che il consorzio dei comuni trentini addebiterà sulle fatture emesse con importi superiori ad euro 77,47-.
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento imputandola al bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
3. di dichiarare che l'obbligazione diviene esigibile nel mese di febbraio 2023;
4. di imputare la spesa al bilancio per l'esercizio provvisorio 2023 con riferimento al bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 3 marzo 2022 e ss.mm. e del piano esecutivo di gestione approvato con deliberazioni della giunta comunale n. 21 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
5. di dare atto che la ditta nella fornitura del servizio in argomento viene ad assumere la figura di responsabile esterno del trattamento dati ed è tenuta ad assolvere gli adempimenti previsti dall'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, ed è tenuta a comunicare all'ente la localizzazione della banca dati e del software, nonché di fornire annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività di trattamento svolta e sulle misure tecniche ed organizzative di sicurezza adottate;
6. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
8. di evidenziare, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.r.g.a. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SEGRETARIO GENERALE

Brunelli Maria Flavia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Galvagni Sara

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
U	2023	01 10	1.03.02.04.999	195	Impegno	120,00
CIG	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE					